

7. Con il settimo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione, nell'emanazione del regolamento impugnato, sarebbe incorsa in gravi errori di valutazione.
8. Con l'ottavo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione, mediante l'emanazione del regolamento impugnato, avrebbe superato i limiti delle competenze ad essa attribuite.
9. Con il nono motivo, la ricorrente, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la Commissione, nell'emanazione del regolamento impugnato, possa definire essa stessa i criteri di classificazione o l'oggetto di una classificazione oppure che essa non avesse alcun margine per una valutazione d'impatto o per un'applicazione proporzionata, deduce che l'articolo 37, paragrafo 5, l'articolo 53, paragrafo 1 e l'articolo 53 bis del regolamento n. 1272/2008 violerebbero l'articolo 290, paragrafi 1 e 2, TFUE. In tal caso, infatti, sarebbe contrario all'articolo 290 TFUE utilizzare l'atto di base (il regolamento n. 1272/2008) come riferimento per il regolamento impugnato.

- (<sup>1</sup>) Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU 2020, L 44, pag. 1).
- (<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1), da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU 2019, L 198, pag. 241).

---

**Ricorso proposto il 13 maggio 2020 — Klaus Berthold / EUIPO — Thomann (HB Harley Benton)**

**(Causa T-284/20)**

(2020/C 222/39)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG (Thalhausen, Germania) (rappresentante: E. Strauß, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Thomann GmbH (Burgebrach, Germania)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo HB Harley Benton — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 380 752

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 marzo 2020 nel procedimento R 1359/2019-4

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e accogliere l'opposizione formulata contro la registrazione internazionale n. 1 380 752 nell'Unione europea per i prodotti della classe 25;
- condannare l'EUIPO a rifiutare la registrazione internazionale n. 1 380 752 nell'Unione europea per i prodotti della classe 25;

- condannare la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi all'EUIPO e, se del caso, il convenuto alle spese del presente procedimento.

#### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

### **Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — MCM Products / EUIPO — The Nomad Company (NOMAD)**

**(Causa T-285/20)**

(2020/C 222/40)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

#### **Parti**

*Ricorrente:* MCM Products AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: S. Eichhammer, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* The Nomad Company BV (Zevenaar, Paesi Bassi)

#### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo NOMAD — Marchio dell'Unione europea n. 1 742 089

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 marzo 2020 nel procedimento R 854/2019-4

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte riguardante i prodotti registrati nella classe 18;
- condannare l'EUIPO alle spese.

#### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  - Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-